COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 Reg. Delib.

OGGETTO:

ADOZIONE VARIANTE PUNTUALE AL REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE - MODIFICA ART. 3.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventidue** del mese di **Febbraio** alle ore 18.15 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

RISULTANO:

		Presenti
FUMASONI VALERIO	SINDACO	SI
TAVELLI GIORGIO		SI
SCARAFONI MORIS		SI
RAVIZZA WALTER		SI
ACHILLI MAURO		SI
DAGHI MICAELA		NO
BASSI MICHELA		SI
MERAVIGLIA SARA		SI
BERTINI ROBERTO		SI
BERTINI SILVIA		SI
BONGIOLATTI GIANCARLO		NO
DA COL DANIELA		SI
DONIZETTI GABRIELE		NO

Presenti: **10** Assenti: **3**

Assiste **BIANCHINI VALTER**, Segretario Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento Edilizio approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 28/06/2013;

Dato atto che in data 27/11/2014 con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 27/11/2014, si era provveduto a modificare il Titolo 2° - Inerente l'istituzione facoltativa della Commissione Edilizia, da parte di ogni Amministrazione Comunale, come disposto dalla normativa vigente.

Visto l'art. 3.3 del Regolamento vigente, come di seguito riportato:

"Titolo 3°, Capo Primo – Sezione III – casi di incompatibilità: art. 3. (incompatibilità):
art. 3.3.1. *I Componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale;*
art. 3.3.2. *In particolare la carica di componente della Commissione per il Paesaggio è incompatibile:*
- *con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale;*
- *con l'esercizio dell'attività professionale in materia urbanistico-edilizia sul territorio Comunale."*

Ritenuta la disposizione che stabilisce l'incompatibilità alla carica di componente della Commissione dei Paesaggio dei tecnici che professano l'attività libero professionale in materia urbanistico-edilizia sul territorio Comunale troppo limitativa ritenendo sufficiente il loro astenersi dal prendere parte all'esame di argomenti riguardanti interessi propri;

Ritenuto pertanto di modificare nel vigente Regolamento edilizio l'intero articolo 3.3 (Incompatibilità) della Sezione III del capo primo, modificandolo ed integrandolo nel seguente modo "
art. 3.3.1: *La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia e con quella di membro di Commissione comunale operanti nel settore territoriale;*
art. 3.3.2. *Sono parimente incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;*
art. 3.3.3. *I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione relativamente a interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto gradi di parentela nonché nel caso di trattazione di pratiche istruite per conto dei propri clienti.*

Dato atto di quanto disposto dagli articoli 14, 28 e 29 della Legge Regionale n.12/2005 e s.m.i. e dall'art. 4 del Testo Unico sull'edilizia D.P.R. N. 380/2001, che seguirà in seguito il suo iter per la sua definitiva approvazione.

Ritenuto pertanto di procedere all'adozione della presente variante al Regolamento Edilizio;

ACQUISITO il parere del Responsabile dell'Area Tecnica – Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica – ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON favorevoli unanimi resi in forma palese espressi dai 10 Consiglieri presenti:

D E L I B E R A

1. **DI ADOTTARE** la variante/modifica puntuale al Regolamento Edilizio, inserendo nel vigente Regolamento Edilizio al Titolo 3°, capo primo, Sezione III, Articolo 3.3 (Incompatibilità) i seguenti nuovi punti che annullano e sostituiscono integralmente i precedenti - La Commissione del Paesaggio (Incompatibilità), come segue:

"***art. 3.3.1**: La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia e con quella di membro di Commissione comunale operanti nel settore territoriale;*
***art. 3.3.2.** Sono parimente incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;*
***art. 3.3.3.** I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione relativamente a interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto gradi di parentela nonché nel caso di trattazione di pratiche istruite per conto dei propri clienti.*

2. Di dare atto che la presente deliberazione sarà depositata per quindici giorni consecutivi nella segreteria comunale e pubblicata nel sito informatico dell'amministrazione comunale; del deposito e della pubblicazione nel sito informatico sarà data comunicazione al pubblico sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

3. Di dare atto che durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati e, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può presentare osservazioni.

INDI

4. Sentita la proposta di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione al fine di adottare celermente gli atti conseguenti e necessari;

5. Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti

DELIBERA

6. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 c. del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA

c.a.p. 23010 - Provincia di Sondrio - tel.0342/492108 - fax.590359 - Uff.Tec. 590295 – fax. 49.30.13 - C.F. e P.I.: 00109690149

P.E. N. 01/2017 Berbenno, lì **16/02/2017**

PARERE TECNICO EMESSO AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS 267/2000

Oggetto: **APPROVAZIONE VARIANTE PUNTUALE AL REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE – DEFINIZIONE CHIARA E CIRCOSTANZIATA DEI CASI DI INCOMPATIBILITA' A RICOPRIRE LA CARICA DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO COMUNALE.**

Premesso che con deliberazione consiliare **n. 19 del 28/06/2013**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il primo Regolamento Edilizio Comunale.

Ravvisato che si rende necessario esplicitare in modo più puntuale e senza interpretazioni equivoche, da parte di persone esterne al Comune, i casi di incompatibilità dei membri nominati dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 3.3 della Sezione II, del Regolamento, come di seguito riportato "*Titolo 3°, Capo Primo – Sezione III – casi di incompatibilità: art. 3. (incompatibilità) art. 3.3.2. In particolare la carica di componente della Commissione per il Paesaggio è incompatibile:*
- con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale;
- con l'esercizio dell'attività professionale in materia urbanistico-edilizia sul territorio Comunale"
membri componenti della Commissione del Paesaggio Comunale.

Visto quanto sopra riportato, l'Amministrazione Comunale ha deciso di modificare/specificare, nel vigente Regolamento edilizio il capo 3.3.2 dell'art. 3.3 (Incompatibilità) della Sezione III, nel seguente modo "N*uovo testo:*
art. 3.3.1*: La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia e con quella di membro di Commissione comunale operanti nel settore territoriale;*
art. 3.3.2. *Sono parimente incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;*
art. 3.3.3*. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione relativamente a interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto gradi di parentela nonché nel caso di trattazione di pratiche istruite per conto dei propri clienti."*

Ritenuto quindi di confermare la non chiara disposizione della precedente norma di incompatibilità, passibile a diverse interpretazioni e comprensioni, inerenti la nomina e l'incompatibilità dei membri della Commissione del Paesaggio e la regolarità delle nuove disposizioni inserite;

si esprime per quanto di competenza **parere favorevole** all'approvazione della modifica-integrazione del Regolamento Edilizio Comunale vigente in Comune di Berbenno di Valtellina, per la parte in oggetto..

L'UFFICIO TECNICO COMUNALE
Il Responsabile del Servizio E.P.U.
Arch. Silvano Bongiolatti

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA (SO)

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
FUMASONI VALERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BIANCHINI VALTER

ATTESTAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

☐ è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 27 FEB. 2017 e contestualmente trasmessa, in solo elenco, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/00

☐ è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs 267/00

li, 27 FEB. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
BIANCHINI VALTER